

Causa C-410/23 [Pielatak] ¹**Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia****Data di deposito:**

3 luglio 2023

Giudice del rinvio

Sąd Okręgowy w Warszawie (Polonia)

Data della decisione di rinvio:

26 maggio 2023

Appelante:

I. SA

Appellato:

S.J.

Oggetto del procedimento dinanzi al giudice del rinvio

Appello avverso la sentenza di un giudice di primo grado, avente ad oggetto una domanda di pagamento di una penale contrattuale per risoluzione anticipata di un contratto di fornitura di energia elettrica a tempo determinato da parte di un cliente di energia elettrica, che è agricoltore

Oggetto e fondamento giuridico del rinvio pregiudiziale

La prima questione pregiudiziale riguarda il problema se, alla luce dell'articolo 2, lettere b) e c), della direttiva 93/13/CEE, un agricoltore, che conclude un contratto per l'acquisto di energia elettrica contemporaneamente per uso agricolo e per uso domestico, possieda lo status di consumatore. La seconda questione pregiudiziale riguarda il quesito se, alla luce delle disposizioni della direttiva 2009/72/CE, sia ammissibile che all'agricoltore in parola venga addebitata una penale contrattuale per il recesso dal contratto in questione.

¹ Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.

Questioni pregiudiziali

1. Se l'articolo 2, lettere b) e c), della direttiva 93/13/CEE, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, e la definizione di consumatore in esso contenuta, nonché il considerando 17 della direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, riguardino anche un agricoltore che stipula un contratto per la fornitura di energia elettrica sia per l'azienda agricola sia per uso domestico privato.

2. Se l'articolo 3, paragrafi 5 e 7, il considerando 51 e l'allegato I, paragrafo 1, lettere a) ed e), della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE, i quali prevedono che ai consumatori non vengano addebitati oneri in caso di recesso da un contratto di fornitura del servizio di energia elettrica, debbano essere interpretati nel senso che essi ostano alla facoltà di applicare al cliente di energia elettrica, che sia un consumatore, una penale contrattuale per la risoluzione di un contratto di fornitura di energia elettrica a tempo determinato (articolo 4j, paragrafo 3a, della legge del 10 aprile 1997 sull'energia; *ustaw z dnia 10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne*).

Disposizioni del diritto dell'Unione fatte valere

Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori: articolo 2.

Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio: considerando 17.

Direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE: considerando 51, articolo 3, paragrafi 5 e 7, nonché allegato I, punto 1, lettere a) ed e).

Disposizioni del diritto nazionale fatte valere

Legge del 10 aprile 1997 sull'energia (Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne; in prosieguo: la «legge sull'energia»): articolo 4j, paragrafo 3a:

«Il cliente finale può recedere da un contratto a tempo determinato, in base al quale un'impresa elettrica fornisce a tale cliente combustibili gassosi o energia, senza dover sostenere costi o indennità diversi da quelli risultanti dal contenuto del contratto, presentando una dichiarazione scritta all'impresa elettrica».

Legge del 23 aprile 1964, che promulga il codice civile (ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny; in prosieguo: il «codice civile» o anche «k.c.»): articoli 22¹ (definizione di consumatore), 43¹ (definizione di professionista), 385¹ (clausole abusive nei contratti con i consumatori), articolo 483, paragrafo 1 (penale contrattuale), articolo 484 (importo della penale contrattuale).

Breve esposizione dei fatti e del procedimento

- 1 Il 18 marzo 2017 la società I. S.A., fornitore di energia elettrica, ha stipulato con S.J., che gestisce un'azienda agricola, un contratto globale per la fornitura di energia elettrica. Come punto di prelievo dell'energia è stata individuata l'azienda agricola di proprietà di S.J. Secondo il contratto, la fornitura doveva iniziare il 1° gennaio 2018. Il contratto è stato stipulato a tempo determinato, fino al 31 dicembre 2021. In caso di risoluzione del contratto prima di tale data o di impossibilità di adempiere al contratto per motivi imputabili al cliente, quest'ultimo era tenuto a pagare una penale contrattuale conformemente alle condizioni generali del contratto.
- 2 Con lettera del 5 maggio 2017, S.J. ha comunicato di recedere dal contratto, esercitando il diritto di recesso previsto dalla legge per i contratti con i consumatori. Inoltre, S.J. ha presentato una dichiarazione di esenzione, nei suoi confronti, dalle conseguenze giuridiche del contratto concluso per errore, ed ha invocato la nullità dello stesso. Egli ha sostenuto che al momento della conclusione del contratto sarebbe stato indotto in errore dai rappresentanti della I. S.A., i quali lo avrebbero sorpreso mentre svolgeva l'attività lavorativa e non gli avrebbero spiegato tutte le condizioni del contratto.
- 3 Con lettera del 22 maggio 2020, la società I. S.A ha comunicato di non riconoscere la validità delle dichiarazioni di S.J. Essa ha emesso una nota di addebito in base alla quale, quest'ultimo era tenuto a pagare, entro il 7 luglio 2020, una penale contrattuale dovuta a titolo della risoluzione anticipata del contratto, ed ha emesso una fattura per il consumo di energia elettrica fornita nel periodo tra il 1° gennaio 2018 e il 10 gennaio 2018.
- 4 S.J. ha rifiutato di pagare gli importi indicati. La società I. S.A. non avrebbe fornito a S.J. alcun quantitativo di energia elettrica. La fornitura di energia

elettrica a S.J. nel periodo indicato nella fattura sarebbe stata effettuata da un'altra società.

- 5 Con atto di citazione depositato il 14 aprile 2021, la società I. S.A. ha chiesto al giudice di primo grado di condannare S.J. al pagamento del prezzo dell'energia elettrica fornita, oltre agli interessi, nonché al pagamento della penale contrattuale prevista per la risoluzione anticipata del contratto.
- 6 Con la comparsa di risposta S.J. ha chiesto il rigetto della domanda attorea nella sua integralità, facendo valere la nullità del contratto, l'inadempimento del contratto da parte dell'attrice nonché il proprio recesso dal contratto.
- 7 Il giudice di primo grado ha respinto la domanda attorea. Avverso la sentenza del giudice di primo grado, la società I. S.A. ha presentato appello dinanzi al giudice del rinvio.

Principali argomenti delle parti del procedimento dinanzi ai giudici nazionali e argomenti del giudice di primo grado

- 8 S.J. ritiene di avere lo status di consumatore, in quanto la distribuzione e la fornitura di energia elettrica non riguarderebbero esclusivamente l'azienda agricola, ma principalmente la sua abitazione domestica.
- 9 Il giudice di primo grado ha respinto la richiesta di pagamento, nonostante abbia accertato che S.J. non avesse lo status di consumatore, in quanto, ai sensi dell'articolo 221 k.c., per consumatore si intende ogni persona fisica che pone in essere con un professionista, un negozio giuridico non direttamente collegato alla propria attività economica o professionale. Orbene, nel contratto è stata indicata quale cliente l'«azienda agricola» ed è stato precisato che il contratto era destinato ai soggetti che non erano consumatori. Benché S.J. abbia dichiarato che l'energia acquistata doveva essere destinata anche all'uso domestico, secondo il giudice di primo grado ciò non era sufficiente per considerare S.J. un consumatore. Di conseguenza, egli non poteva esercitare il diritto di recesso dal contratto ai sensi delle disposizioni della legge sui diritti dei consumatori e la dichiarazione da esso resa era inefficace.
- 10 Tuttavia, il giudice di primo grado ha applicato l'articolo 4j, paragrafo 3a, della legge sull'energia, in forza del quale il cliente finale può recedere da un contratto a tempo determinato, in base al quale un'impresa elettrica fornisce a tale cliente combustibili gassosi o energia, senza dover sostenere costi o indennità diversi da quelli risultanti dal contenuto del contratto.
- 11 Secondo il giudice di primo grado, la domanda di pagamento della penale contrattuale non meritava di essere accolta in quanto, ai sensi dell'articolo 483, paragrafo 1, k.c., la penale contrattuale consiste nel risarcimento del danno derivante dall'inadempimento o dall'inesatto adempimento di un'obbligazione non pecuniaria. Nel caso della fornitura di energia, l'oggetto della prestazione

dell'acquirente è il pagamento del prezzo, ossia una prestazione pecuniaria. Secondo il giudice di primo grado, la clausola contrattuale non poteva imporre a S.J. l'obbligo di pagare una penale contrattuale in caso di risoluzione del contratto di sua iniziativa, in quanto l'obbligazione di quest'ultimo era di natura pecuniaria.

- 12 Inoltre, il giudice di primo grado ha ritenuto infondata la domanda di pagamento del prezzo per l'energia consumata, essendo stato accertato che la società I. S.A. non aveva fornito a S.J. alcun quantitativo di energia.
- 13 Con il ricorso in appello, la società I. S.A. ha contestato l'errata valutazione degli elementi di prova, nonché la violazione dell'articolo 4j, paragrafo 3a, della legge sull'energia, consistente nella sua errata interpretazione e nell'assunto che la I. S.A. non avesse il diritto di addebitare una penale contrattuale per la risoluzione anticipata del contratto, mentre dalla disposizione in parola si evincerebbe inequivocabilmente che al cliente possono essere addebitati costi aggiuntivi se l'obbligo di pagarli deriva dal contratto, come nel caso di specie.
- 14 La società I. S.J. ha invocato anche la violazione dell'articolo 483, paragrafo 1, k.c. (relativo alla facoltà di prevedere il pagamento di una determinata somma, penale contrattuale, a titolo di risarcimento del danno derivante dall'inadempimento o dall'inesatto adempimento di un'obbligazione non pecuniaria) a causa della sua disapplicazione e dell'errato assunto che la penale sia stata addebitata a causa dell'inadempimento di un'obbligazione pecuniaria, quando invece la penale sarebbe stata prevista in caso di risoluzione anticipata del contratto, e quindi in presenza di un determinato comportamento del cliente, e non dell'inadempimento di un'obbligazione pecuniaria.

Breve illustrazione della motivazione del rinvio

- 15 **La prima questione pregiudiziale** mira a stabilire se un agricoltore che acquista energia contemporaneamente per uso agricolo e per uso domestico abbia lo status di consumatore.
- 16 La direttiva 93/13/CEE del Consiglio definisce i contratti ai quali si applica con riferimento alla qualità dei contraenti, a seconda che essi agiscano o meno nell'ambito della loro attività professionale (sentenza del 21 marzo 2019, Pouvin e Dijoux, C-590/17, punto 23). Secondo la giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia, la nozione di «consumatore», ai sensi dell'articolo 2, lettera b), della direttiva 93/13, deve essere determinata alla luce di un criterio funzionale consistente nel valutare se il rapporto contrattuale in esame rientri nell'ambito di attività estranee all'esercizio di una professione (ordinanza del 14 settembre 2016, Dumitras, C-534/15, punto 32). Nel caso in esame, una distinzione funzionale non è del tutto possibile, dal momento che il contratto è stato stipulato sia a beneficio dell'attività agricola, sia a fini domestici.
- 17 La direttiva 93/13/CEE del Consiglio non disciplina i contratti con duplice scopo. Soltanto nel considerando 17 della direttiva 2011/83/UE, del 25 ottobre 2011, sui

diritti dei consumatori, il legislatore dell'Unione ha espressamente previsto che «nel caso di contratti con duplice scopo, qualora il contratto sia concluso per fini che parzialmente rientrano nel quadro delle attività commerciali della persona e parzialmente ne restano al di fuori e lo scopo commerciale sia talmente limitato da non risultare predominante nel contesto generale del contratto, la persona in questione dovrebbe altresì essere considerata un consumatore».

- 18 Tuttavia, nella sentenza del 20 gennaio 2005, Gruber, C-464/01, la Corte di giustizia ha dichiarato che un soggetto, che abbia stipulato un contratto relativo ad un bene destinato ad un uso in parte professionale ed in parte estraneo alla sua attività professionale non ha il diritto di avvalersi del beneficio delle norme specifiche in materia di competenza, relative alla protezione dei consumatori, «a meno che l'uso professionale sia talmente marginale da avere un ruolo trascurabile nel contesto globale dell'operazione di cui trattasi, *essendo irrilevante a tale riguardo il fatto che predomini l'aspetto extraprofessionale*»
- 19 Per contro, nella sentenza del 27 ottobre 2022, S.V., C-485/21, al punto 27 la Corte ha dichiarato che la tutela dei consumatori è riconosciuta ad una persona fisica, che sia parte di un contratto relativo alla gestione di un immobile, «purché non utilizzi detto appartamento per scopi che rientrano *esclusivamente* nella sua attività professionale». Pertanto, nel suddetto caso la Corte ha fatto riferimento al criterio dell'esclusivo scopo professionale.
- 20 In tale contesto si pone quindi la questione di come interpretare, alla luce dell'articolo 2, lettera b), della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, la nozione di consumatore, nella situazione in cui il contratto presenti carattere misto, riguardando sia un consumatore, sia un professionista. Occorre stabilire se in una siffatta situazione sia necessario accertare lo scopo predominante del contratto o se sia sufficiente stabilire che il carattere professionale del contratto non sia esclusivo. La risposta della Corte consentirà quindi di valutare i contratti che hanno duplice carattere e servono allo stesso modo alla gestione di un'azienda agricola e di un'abitazione domestica. Stante la tendenza ad estendere l'ambito di applicazione degli strumenti di tutela dei consumatori, è opportuno stabilire quali criteri adottare per proteggere i consumatori.
- 21 **La seconda questione pregiudiziale** mira a stabilire se una disposizione nazionale, che prevede la facoltà di imporre ad un cliente di energia elettrica, che sia un consumatore, una penale contrattuale per la risoluzione anticipata di un contratto di fornitura di energia elettrica a tempo determinato, sia compatibile con il diritto dell'Unione.
- 22 I dubbi del giudice del rinvio riguardano l'articolo 4j, paragrafo 3a, della legge sull'energia, il quale conferisce al cliente finale la facoltà di risolvere il contratto di fornitura di energia senza incorrere in costi o indennità diversi da quelli risultanti dal contenuto del contratto. La citata disposizione fa quindi riferimento al contratto in cui le parti possono specificare la durata dello stesso e le condizioni di risoluzione.

- 23 I suesposti dubbi sono sorti nel contesto della direttiva 2009/72/CE. Secondo il giudice del rinvio, il principio fondamentale espresso in tale direttiva è rappresentato dalla possibilità di cambiare liberamente il fornitore di energia e dalla tutela speciale dei consumatori. Gli Stati membri adottano misure adeguate per tutelare i clienti finali ed assicurano in particolare ai clienti vulnerabili un'adeguata protezione. Per quanto riguarda almeno i clienti civili, queste misure comprendono quelle che figurano nell'allegato I. Il cambio di fornitore implica necessariamente anche la possibilità di recedere dal contratto.
- 24 L'obiettivo di tale disciplina è, da un lato, proteggere i clienti di energia, in particolare i consumatori, e garantire i loro diritti e, dall'altro, assicurare che le imprese energetiche abbiano pari accesso ai clienti. In un siffatto contesto, il giudice del rinvio richiama la giurisprudenza della Corte di giustizia, contenuta in particolare nelle sentenze del 7 settembre 2016, ANODE, C-121/15, punto 36; del 30 aprile 2020, Overgas Mrezhi e Balgarska gazova asotsiatsia, C-5/19, punto 56, nonché del 14 ottobre 2021, Viesgo Infraestructuras Energéticas, C-683/19, punto 44. La citata giurisprudenza stabilisce le condizioni di ammissibilità di un intervento statale nella determinazione del prezzo dell'energia elettrica nel quadro della direttiva 2009/72, anche qualora l'intervento in questione costituisca un ostacolo alla realizzazione di un mercato dell'energia elettrica concorrenziale.
- 25 La questione principale legata alla garanzia di libertà di cambiare il fornitore di energia riguarda la possibilità di addebitare gli oneri al cliente di energia che recede da un contratto a tempo determinato. Dal combinato disposto dell'articolo 3, paragrafo 7, della direttiva 2009/72/CE e dell'allegato I, punto 1, lettere a) ed e), si evince che, nel caso in cui il cliente sia un consumatore, non si deve addebitare alcun onere per il cambio del fornitore o per il recesso dal contratto.
- 26 Tuttavia, la legge sull'energia non prevede una siffatta deroga. A livello nazionale, ai sensi dell'articolo 4j, paragrafo 3a, della legge sull'energia, il cliente finale può recedere da un contratto di fornitura di energia concluso a tempo determinato, senza incorrere in costi o indennità diversi da quelli risultanti dal contenuto del contratto. Tale disposizione consente quindi di specificare nel contratto in questione che al cliente possono essere addebitati i «costi o indennità» previsti dal contratto. La legge sull'energia non indica altri criteri relativi ai suddetti costi e indennità, né prevede una deroga a favore dei consumatori.
- 27 Per quanto riguarda i consumatori, la dottrina nazionale ammette soltanto che una penale di risoluzione manifestamente eccessiva venga dichiarata nulla nei rapporti con i consumatori. È quindi possibile verificare l'importo della penale contrattuale nell'ambito del controllo del carattere abusivo delle clausole contrattuali. Ciò vale in particolare nelle situazioni in cui le pene contrattuali in parola portino, in pratica, a bloccare la risoluzione dei contratti a tempo determinato, il che risulterebbe contrario all'articolo 4j, paragrafo 3a, della legge sull'energia, il quale prevede che un contratto a tempo determinato può essere risolto.

- 28 Il giudice del rinvio ritiene che ammettere la facoltà di imporre ai consumatori le pene contrattuali di cui trattasi possa vanificare le funzioni di tutela dell'articolo 3, paragrafi 5 e 7, della direttiva 2009/72/CE.

DOCUMENTO DI LAVORO